

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2697

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPELLI, ABETE, ALIVERTI, AMABILE, BALESTRACCI, BASLINI,
BONFERRONI, CENI, CITARISTI, DUJANY, FERRARI SILVESTRO,
LAFORGIA, MERLONI, NAPOLI, PERRONE, POSTAL, ROBALDO,
SANGALLI, SERVADEI, TESINI ARISTIDE**

Presentata il 1° luglio 1981

**Estensione del divieto di azioni esecutive individuali ai beni
di talune imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira ad impedire che si svolgano procedure esecutive nei confronti delle imprese sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Per tali imprese è stata disposta — come è noto — ai sensi dell'articolo 1 della legge soprarichiamata la continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva e, secondo l'articolo 2, la formulazione di programmi che portino, ove possibile, al risanamento delle imprese stesse, anche mediante investimenti di ristrutturazione e di completamento di impianti, per la cui realizzazione può essere concessa la garanzia solidale dello Stato, sui finanziamenti all'uopo necessari.

Il fine essenziale della legge 3 aprile 1979, n. 95, non è quindi quello della liquidazione dei cespiti aziendali per il soddisfacimento dei creditori, bensì quel-

lo di ricostituire una fonte di reddito, ai fini dell'attività economica e del mantenimento dell'occupazione e ciò in considerazione del preminente interesse pubblico.

Accade però che le norme che regolano la liquidazione coatta amministrativa (articoli 195 e seguenti della legge fallimentare), applicabili alle imprese in amministrazione straordinaria, non impediscono l'esercizio di azioni esecutive sui beni delle imprese predette, allorché tali azioni siano previste da leggi speciali, come, ad esempio, quelle esercitabili dalle esattorie per la riscossione di debiti di imposta già messi a ruolo.

Ne consegue che, mentre lo Stato vuole agevolare la gestione e la ripresa economica di dette imprese, anche per fornire loro nuovi mezzi di produzione ed assumendo gli oneri che possono derivare dalla concessione della garanzia solidale, il fisco può invece operare in modo da sottrarre i beni, mobili o immobili che

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

siano, dalla disponibilità imprenditoriale, determinando quindi impedimenti al raggiungimento del fine che la legge persegue.

A nulla vale la facoltà attribuita, in base all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, agli intendenti di finanza, di sospendere per brevi periodi gli atti esecutivi esattoriali, sia perché non viene impedito l'inizio di nuove procedure, sia perché rimarrebbero efficaci gli atti già compiuti, quali ad esempio il pignoramento di beni, di cui occorre invece la cessione, per il realizzo dei mezzi finanziari da utilizzare per l'esercizio e per il potenziamento dell'azienda.

Un caso emblematico, avvenuto in questi giorni, è quello del pignoramento di parti di un impianto chimico che deve essere ceduto all'ENI.

Nel nostro ordinamento giuridico esiste già una norma rivolta al fine di evitare gli effetti negativi sopradescritti, ma limitatamente ai beni delle società cooperative sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. Si tratta dell'articolo 3, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400, la quale dispone appunto che «nessuna azione individuale esecutiva possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali».

Sembra quindi opportuno estendere detta norma ai beni delle società in amministrazione straordinaria, completandola al fine di rendere inefficaci gli atti esecutivi posti in essere dopo la data del commissariamento, per evitare gli inconvenienti gravissimi che derivano dalle procedure esecutive a danno delle aziende in amministrazione straordinaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400, si applicano anche alle grandi imprese poste in regime di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, numero 95.

Sono inefficaci gli atti esecutivi di cui al citato articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400, posti in essere successivamente alla data dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95.